GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 23 gennaio 1924** **Numero 19**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1 20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee o degli spazi di linea si considerano sempre diviso in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2858, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1924, contenente modificazioni al R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1373, per l'esercizio della professione di avvocato nelle nuove Provincie, all'art. 1, penultima riga, leggasi « nelle *nuove* Provincie ......, ecc. », come risulta nel testo originale, anzichè « nelle Provincie ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1923, n. 2801.

Concessione in enfiteusi al comune di Piacenza di stabili demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere in enfiteusi a trattativa privata al comune di Piacenza i beni costituenti la seconda e la terza linea delle fortificazioni della piazza forte di Piacenza, nonchè i fabbricati ex-Foro boario e Colombaia militare, ex-chiesa del Carmine, e l'area dell'orto annesso alla caserma De Sonnaz, il tutto come dall'elenco allegato, per il canone annuo di L. 125,000.

Art. 2.

I beni anzidetti saranno divisi in lotti e per ciascun lotto sarà determinato dall'ufficio tecnico di finanza il canone relativo proporzionalmente al canone totale fissato con l'articolo precedente.

Art. 3.

Il Comune non potrà cedere od alienare in alcun modo l'utile dominio di ciascuno lotto se prima non avrà proceduto all'affrancazione del canone relativo al lotto stesso mediante il pagamento di un capitale corrispondente al 100 per 5 della prestazione.

Art. 4.

Il contratto relativo alla presente cessione al comune di Piacenza sarà approvato con decreto Ministeriale sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 15. — GRANATA.

Num. d'ordine	COMUNE E LUOGO ove è sito e sua denominazione	NATURA E COLTIVAZIONE Confini - Sezione - Numero di mappa	Dati desunti dal Catasto — Superficie — Misura locale — Pertiche	Superficie in misura legale — Ettari	Are	C.	Rendita netta — Lire
1	Mortizza	A prato, colto e bosco: Sez. *A*, n. 101-bis, 102-bis, 103-bis, 104-bis, 105-bis e 107-ter. . .	34	2	61	80	58.58
2	Mortizza: Lunetta Marùffi	Già livellato, tenuto a prato: Sez. *A* n. 185, 185-bis e 186.	15 ½	1	18	—	—
3	S. Lazzaro Alberoni: Denti a sega	Sez. *O*, n. 15, 16, 19, 20, 22, 30, 32, 34, 37, 61, 110 e 111. . .	112	8	57	—	—
4	Mortizza: Forte di Borgoforte	Sez. *A* n. 48, 49, 57 parte, 58, 59 al 66 67 parte, 68 parte e 164 parte. — Sez. *B*, n. 287 parte e 291 parte.	190	14	47	10	—
5	Mortizza: Forte Orsino	Sez. *A*, n. 215 parte e 216 parte. — Sez. *C*, n. 1 e 2. . . .	80	6	03	—	—
6	S. Lazzaro Alberoni: Forte Molino	Sez. *O*, n. 42, 43, 46 e 47. — Sez. *N*, n. 138 e 139	65	4	07	10	—
7	S. Lazzaro Alberoni: Opera a corona detta Galleana	Sez. *N*, n. 233 parte, 234 parte, 235 236, 237 238, 240 parte, 241 parte e 243 parte. . . .	74	5	62	—	—
8	S. Lazzaro Alberoni: Le Olive agli Alberoni	Sez. *O*, n. 129 parte	1	—	08	—	—
9	Mortizza: a nord strada Capitolo	Sez. *A*, n. 129-bis, 130-bis, 180-bis e 182	80	6	05	—	—
10	Mortizza: Polveriera n. 12	Sez. *A*, n. 182 parte.	6	—	46	79	—
11	Mortizza: a nord del Cimitero	Opera di 2ª linea, dalla strada del Capitolo al Cimitero: Sezione *A*, n. 208 parte 209 parte e 224 parte	91	6	93	30	—
12	Mortizza: ad est del Cimitero	Opera di 2ª linea ad est del Cimitero: Sez. *A*, n. 231 parte, 236 238, 240 parte, 241 parte e 242 parte	45	3	40	70	—
13	San Lazzaro: a sud del Cimitero	Opera di 2ª linea a sud del Cimitero: Sez. *A* n. 33 parte, 34 parte, 35 parte, 36 parte, 37, 38, 39, 40 parte e 42 parte.	71	5	40	—	—

Num. d'ordine	COMUNE E LUOGO ove è sito e sua denominazione	NATURA E COLTIVAZIONE Confini - Sezione - Numero di mappa	Dati desunti dal Catasto				
			Superficie				Rendita netta
			Misura locale — Pertiche	in misura legale			
				Ettari	Are	C.	— Lire
14	San Lazzaro: dalla strada caorsana alla ferrovia	Sez. *A* n. 18 parte, 19 parte 20 parte e 23 parte	58	4	45	—	—
15	San Lazzaro: Forte austriaco	Sez. *A*, n. 17 parte e 18 parte.	63	4	84	—	—
16	San Lazzaro: Polveriera Forte austriaco	Sez. *A*, n. 17 parte	8	—	62	50	—
17	San Lazzaro ad ovest Forte austriaco	Opera di 2ª linea del campo ostacoli alla strada per San Giorgio: Sez *O*, n. 3, 5 parte, 6 parte	2	1	58	—	—
18	San Lazzaro . . .	Opera di 2ª linea dalla strada di San Giorgio a quella di San Giuseppe: Sezione *N*, n. 107 al 110, parte dei nn. 115 119. 120, 121 e 121-bis	73	5	57	—	—
19	San Lazzaro . . .	Dalla strada di San Giuseppe a quella della cascina provinciale: Sez. *N* parte dei numeri 203 al 207 e parte dei nn. 218 220 al 224	100	7	65	—	—
20	San Lazzaro . . .	Fra il lotto precedente e il torrente Rifiuto: Sez. *N* parte dei nn. 34 221. 226, 228 229 e 230-bis	84	6	43	—	—
21	San Lazzaro . . .	Fra il torrente Rifiuto e la strada di Bettola: Sez. *N*, n. 25-bis e parte dei nn. 25 26. 29 e 30	41	3	15	—	—
22	San Lazzaro . . .	Polveriera n. 7: Sez. *N*, n. 30 parte	12	—	89	—	—
23	Sant'Antonio . . .	Dalle strade per Bettola e per Gossolengo o ridotta Montecucco: Sez. *C*. nn. 3, 4, 114, 118 al 122	72	5	46	—	—
24	Sant'Antonio . . .	Dalla strada di Gossolengo a quella di Gragnano: Sez. *C*, parte dei nn. 37. 38-bis, 39, 69, 71, 86, 87 e 88.	96	7	30	—	—
25	Sant'Antonio . . .	Dalla strada di Gragnano all'opificio della balistite: Sezione *C*, parte dei nn. 21. 23 38, 38-bis. 37 e 39	33	2	51	—	—
26	Sant'Antonio . . .	Opificio già della balistite: Sezione.... parte dei nn. 21, 22 e 23	30	2	20	—	—
27	Sant'Antonio . . .	Dalla casa del custodo della perdite alla strada provinciale per S. Antonio: Sez. *C*, parte dei nn. 22 e 23	28	2	12	—	—
28	Sant'Antonio . . .	Polveriera n. 2: Sez. *C*, n. 23 parte	15	1	14	—	—
29	Sant'Antonio . . .	Opera a corona di S. Antonio a sud: Sez. *C*, parte dei nn. 5 e 6	14	1	03	40	—
30	Sant'Antonio . . .	Opera a corona di S. Antonio a nord della strada fino alla ferrovia: Sez. *C*, n. 139 parte e 140 parte	43	3	28	—	—
31	Sant'Antonio . . .	Attiguo al precedente, a nord della ferrovia: Sez. *C* n. 34 parte, 35 parte e 36 parte. .	40	3	03	—	—
32	Sant'Antonio . . .	Ridotta camposanto vecchio: Sez. *A*, n. 24 parte e 27 parte. — Sez. *R*. n. 20 parte, 21 parte, 33 parte e 33-bis parte.	47	3	58	—	—
33	Sant'Antonio . . .	Attiguo al precedente diviso soltanto dalla ferrovia, nell'abitato di Tobruch.	4	—	29	50	—
34	Piacenza	Ex Foro boario e Colombaia militare: Sez. *R* nn. 474, 475. 476 e 715.	12	—	94	94	—
35	Piacenza: via Borghetto	Ex chiesa del Carmine: Sez. *B*, n. 94	—	—	32	06	—
36	Piacenza	Caserma De Sonnaz: Sez. *F*, n. 108 parte. — Orto della Caserma	16	—	12	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2903.

Norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies, che approva il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 494, sul personale della giustizia militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, sui tribunali militari;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, sull'ordinamento del personale della giustizia militare;

Visti gli articoli 4 e 35 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 e l'art. 2 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sull'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Norme per il funzionamento dei tribunali militari.

Art. 1.

I tribunali militari territoriali hanno sede nelle località dove risiedono i comandi di corpo d'armata.

Con decreto Reale, in caso di necessità di servizio, possono istituirsi nuove sezioni di tribunali o sopprimere quelle esistenti.

Art. 2.

I tribunali militari territoriali sono composti di un colonnello o tenente colonnello presidente, di un giudice relatore e di tre giudici militari, di cui due devono essere ufficiali superiori ed uno capitano.

I giudici supplenti sono normalmente ridotti a tre.

Art. 3.

I tribunali militari marittimi sono composti di un presidente, avente grado di capitano di vascello o di colonnello, oppure di capitano di fregata o tenente colonnello, di un giudice relatore e di altri tre giudici militari scelti fra gli ufficiali di vascello.

Due dei giudici militari, escluso il presidente, possono essere scelti fra gli altri ufficiali della marina o dei vari corpi di essa quando l'imputato non sia ufficiale di vascello e quando il fatto su cui deve cadere il giudizio non sia un fatto marittimo.

Uno solo dei giudici ha grado di tenente di vascello o di capitano; gli altri membri militari sono scelti fra gli ufficiali superiori.

I giudici supplenti sono normalmente ridotti a tre.

Art. 4.

Le funzioni del pubblico ministero presso i tribunali militari marittimi sono esercitate dai Regi avvocati militari o vice avvocati militari o sostituti all'uopo ivi destinati con decreto Ministeriale.

Per ragioni urgenti di servizio ed in caso di assenza o di impedimento di detti funzionari possono esservi temporaneamente applicati con determinazione del Regio avvocato generale militare dei funzionari del pubblico ministero di tribunali militari territoriali viciniori, ma se tale applicazione dovesse prolungarsi oltre i tre mesi dovrà essere rinnovata con disposizione ministeriale.

Per le stesse ragioni con determinazione ministeriale possono essere temporaneamente applicati ai tribunali militari marittimi i giudici relatori ed i giudici istruttori dei tribunali militari territoriali viciniori.

Art. 5.

Per i giudizi a carico degli ufficiali i tribunali militari territoriali sono composti in conformità della tabella seguente:

Grado dell'accusato	Grado del presidente	Grado dei giudici
1. Capitano.	Generale di brigata.	1 colonnello e 2 tenenti colonnelli o maggiori.
2. Maggiore.	Generale di divisione.	1 generale di brigata, 2 colonnelli o tenenti colonnelli.
3. Tenente colonnello.	Generale di divisione.	2 generali di brigata, 1 colonnello.
4. Colonnello.	Generale di corpo d'armata.	3 generali di divisione o di brigata.
5. Generale di brigata.	Generale di corpo d'armata.	3 generali di divisione.
6. Generale di divisione.	Generale d'armata.	3 generali di corpo d'armata.
7. Generale di corpo d'armata.	Generale d'esercito	3 generali d'esercito o d'armata.
8. Generale d'esercito o d'armata.	Generale d'esercito, possibilmente più anziano dell'accusato.	3 generali d'esercito o d'armata, possibilmente più anziani dell'accusato.

Quando l'accusato ha grado inferiore a capitano sarà giudicato dal tribunale militare territoriale.

Art. 6.

Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati dal numero 1 al numero 4 incluso della tabella di cui all'articolo precedente, i giudici saranno estratti a sorte tra gli ufficiali residenti nella divisione.

Nel caso che il numero degli ufficiali di ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, saranno compresi nell'estrazione tutti gli ufficiali del grado medesimo della divisione più vicina.

L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni processo dal capo dello stato maggiore della divisione alla presenza del generale comandante la divisione e dei comandanti le brigate

stanziate nel luogo ove dovrà sedere il tribunale, nonchè di un rappresentante del pubblico ministero.

Se debbasi giudicare alcuno degli ufficiali generali designati nei numeri dal 5 all'8 della tabella i giudici saranno estratti a sorte fra gli ufficiali generali dell'Esercito, aventi il grado e l'anzianità di cui alla tabella stessa, dal presidente del Tribunale supremo in udienza.

Fra gli estratti di maggior grado il più anziano sarà il presidente.

In difetto di ufficiali generali che abbiano il grado e l'anzianità menzionati nell'indicata tabella, l'estrazione si farà tra gli ufficiali dello stesso grado, ancorchè meno anziani e, mancando questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore.

Il trasferimento di sede non fa cessare dall'incarico il giudice sorteggiato.

Art. 7.

Se l'accusato avrà grado di tenente di vascello, di capitano od altro superiore, la composizione del tribunale militare marittimo dovrà essere modificata in guisa che due giudici siano superiori di un grado a quello dell'accusato ed uno sia a lui uguale in grado, ma più anziano.

Il presidente dovrà essere superiore di due gradi a quello dell'accusato. I giudici supplenti dovranno essere superiori di un grado o per lo meno più anziani dell'accusato.

In difetto di ufficiali che abbiano il grado e l'anzianità indicati nel presente articolo il tribunale sarà composto di giudici estratti a sorte tra gli ufficiali dello stesso grado, ancorchè meno anziani e, mancando questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore.

Il presidente sarà l'ufficiale di grado maggiore o più anziano.

Art. 8.

Il giudice relatore in udienza prende posto a sinistra del presidente.

Art. 9.

I magistrati militari in udienza indossano la toga ed il tocco dell'Ordine giudiziario con distintivi speciali in appresso indicati e che saranno di tessuto metallico di argento per i magistrati di grado inferiore a Regio avvocato militare e di oro per gli altri magistrati.

Al disopra della toga sarà applicato il collare a cravatta di tela battista bianca.

Sulle spalle saranno applicate le controspalline di stoffa nera con nodi di Savoia; dal margine inferiore delle controspalline, ed applicate al disotto delle medesime, partiranno tre cordoni con fiocchi cadenti lungo le braccia.

Il cordone mediano sarà lungo dieci centimetri, gli altri due cinque centimetri.

Il tocco sarà di stoffa di seta nera per i magistrati di grado inferiore ad avvocato militare, di velluto nero per gli altri magistrati ed avrà i seguenti distintivi:

Sul bordo inferiore saranno applicati due galloncini piatti intrecciati a zig-zag di tessuto di argento per i magistrati di grado inferiore a Regio avvocato militare e di oro per i magistrati degli altri gradi. I Regi avvocati militari avranno inoltre al disotto dei galloncini un cordone d'oro; i Regi sostituti avvocati generali militari un gallone d'oro, ed il Regio avvocato generale militare due galloni di oro, uno al disotto ed uno al disopra dei galloncini.

Art. 10.

I cancellieri indosseranno in udienza la toga ed il tocco con cordoni e fiocchi uguali ai magistrati, di tessuto di seta bianca, senza controspalline e nodi di Savoia.

I cordoni ed i fiocchi saranno di tessuto d'argento per i cancellieri capi di tribunale e d'oro per il cancelliere capo del Tribunale supremo.

I tre cordoni saranno applicati con un nodo a treccia sugli omeri all'altezza dell'attacco della manica.

Il tocco sarà di tessuto di lana nera; i cancellieri capi avranno il tocco di tessuto di seta nera ed il cancelliere capo del Tribunale supremo di velluto nero.

Anche i cancellieri dovranno indossare il collare a cravatta di tela battista bianca.

Art. 11.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti i distintivi speciali dell'abito a spada che i magistrati militari avranno facoltà di indossare nelle cerimonie ufficiali e solenni, in conformità del disposto di cui all'art. 166 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 12.

In tutte le leggi penali militari alle dizioni « avvocato generale militare », « sostituto avvocato generale militare », « avvocato militare », « sostituto avvocato militare » e « ufficiale istruttore » sono rispettivamente sostituite le dizioni: « Regio avvocato generale militare », « Regio sostituto avvocato generale militare », « Regio avvocato militare », « Regio sostituto avvocato militare » e « giudice istruttore militare ».

Art. 13.

I Regi avvocati militari, i Regi sostituti avvocati militari ed i giudici istruttori hanno libero accesso nelle caserme ed altri edifici militari nei quali abbiano motivo di recarsi per l'esercizio delle loro funzoni. Essi però debbono presentarsi al comandante od a chi ne fa le veci.

All'uopo essi debbono essere muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dai comandi di corpo d'armata o dai comandi in capo di dipartimenti marittimi e che, a richiesta, dovranno esibire alle autorità militari, le quali, d'altra parte, dovranno agevolarli nell'esercizio del loro ministero e mettere a loro disposizione quanto essi riterranno necessario nell'interesse della giustizia, ferme in ogni caso restando le facoltà attribuite a detti magistrati dalle leggi penali.

Art. 14.

Il servizio del personale militare adibito agli uffici giudiziari militari si esplica secondo gli ordini del capo dell'ufficio o di chi ne fa le veci.

Le infrazioni a tali ordini saranno comunicate con rapporto al comandante del corpo o reparto cui il militare appartiene ed al quale spetta di determinare la punizione, che deve essere comunicata al predetto capo ufficio.

Art. 15.

I cancellieri dei tribunali militari territoriali e dei tribunali militari marittimi devono provvedere alla riscossione ed al ricupero delle spese di giustizia, attenendosi, per quanto applicabili, alle norme degli art. 205 e seguenti della tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; degli articoli 40 e seguenti delle istruzioni per la

esecuzione della tariffa stessa; dell'art. 7 della legge per la riforma delle tariffe giudiziarie 29 giugno 1882, n. 835 (serie 3ª), e degli articoli 56 e seguenti del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie 3ª), tenendo conto delle successive variazioni.

Essi quindi dovranno tenere anche il registro campione prescritto dall'articolo 209 della succitata tariffa penale.

Nuovo organico del personale.

Art. 16.

La Commissione straordinaria prevista dall'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, nel procedere al giudizio di idoneità degli attuali ufficiali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente della giustizia militare dovrà tener conto non solo della capacità ma anche del grado di rendimento del funzionario.

All'uopo, prima che la Commissione inizi l'esame delle posizioni individuali, il Regio avvocato generale militare farà pervenire ad essa dei rapporti informativi riservati su ciascun funzionario che per gli ufficiali di grado inferiore a Regio avvocato militare saranno redatti dagli stessi Regi avvocati militari ed annotati dal Regio avvocato generale militare.

Il Regio avvocato generale militare dovrà esprimere parere anche su quei magistrati che, a proprio giudizio, ritenesse anche per ragioni fisiche, non idonei alle funzioni. In tal caso la Commissione avrà facoltà di disporre opportuni accertamenti sanitari.

Art. 17.

Per gli ufficiali aventi grado inferiore a Regio avvocato militare la Commissione, di cui all'articolo precedente, dovrà emettere il proprio giudizio non solo sull'idoneità alle funzioni giudiziarie in genere, ma anche a quelle del grado superiore, indicando altresì per ciascun ufficiale se abbia maggiori attitudini alle funzioni del pubblico ministero od a quelle di giudice relatore od istruttore e, per quelli aventi grado di vice avvocato militare e parificati, se abbia attitudini ai posti direttivi.

Per gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei alle funzioni giudiziarie la Commissione dovrà indicarne il motivo con la dizione « per incapacità » oppure « per scarso rendimento ».

Qualora il giudizio d'inidoneità sia determinato da ragioni fisiche dovrà farsene specifica menzione nella decisione, con la dizione « incapacità fisica ».

In tal caso la Commissione avrà facoltà di aggiungere ogni altra dichiarazione atta a chiarire il proprio giudizio e che possa essere ritenuta utile nell'interesse del funzionario.

Art. 18.

Gli attuali ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare che dalla Commissione di cui agli articoli precedenti non siano dichiarati idonei alle funzioni del grado superiore non potranno nella prima attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, conseguire grado superiore a quello attualmente coperto.

A tale effetto i gradi di colonnello e tenente colonnello previsti dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, si considerano corrispondenti rispettivamente ai gradi di Regio avvocato militare e Regio vice avvocato militare e parificato, quello di maggiore e di capitano, corrispondenti rispettivamente a Regio sostituto avvocato militare di 1ª e di 2ª classe e parificati.

La disposizione del presente articolo non si applica però alle assegnazioni nelle varie classi dello stesso grado, anche quando tali classi abbiano corrispondenza con gradi militari diversi contemplati dal succitato articolo 4 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457.

La nomina degli attuali ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare a magistrati militari facenti parte del nuovo ruolo organico ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ha luogo per decreto Reale.

Reclutamento.

Art. 19.

Entro tre mesi dal giorno in cui si verifica qualsiasi vacanza nei posti di sostituto avvocato militare di 3ª classe e parificato il Ministero della guerra provvede a bandire il concorso fra i magistrati ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Il bando di concorso deve essere pubblicato anche sul Bollettino giudiziario del Ministero della giustizia.

Nei casi previsti dal primo capoverso del citato art. 12 il concorso per esame fra i cittadini laureati in giurisprudenza dovrà essere bandito normalmente entro due mesi dal giorno in cui sarà definito il concorso fra i magistrati ordinari.

Art. 20.

Il concorso per esame, di cui al precedente articolo, ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta di cinque membri scelti fra i magistrati, sia ordinari che militari ed i professori delle facoltà di giurisprudenza.

Ne fa parte, con voto consultivo, il capo del personale da cui è amministrata la magistratura militare o chi ne fa le veci, che dirige le operazioni di concorso.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto penale militare;
b) diritto penale comune;
c) diritto civile.

2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre sulla procedura penale militare e comune, sul diritto romano, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportati non meno di sette decimi nell'insieme delle prove scritte ed orali e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.

Art. 21.

La Commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.

A parità di voti sono preferiti nell'ordine seguente:

1° gli insigniti di medaglia al valore militare;

2° i mutilati od invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio, ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° i feriti in combattimento ed i mutilati ed invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio, ascritti alle ultime

due categorie di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

7° coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'Amministrazione militare;

8° i più anziani di età.

I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, saranno, con decreto Ministeriale, assunti in servizio, a titolo di prova, con la qualifica di uditori giudiziari militari.

Le ulteriori norme per lo svolgimento del concorso saranno stabilite volta a volta con lo stesso decreto Ministeriale che indice il concorso.

Art. 22.

Gli uditori giudiziari militari, con decreto Ministeriale, sono destinati agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non potrà essere inferiore a sei mesi nè superiore ad un anno.

Art. 23.

Trascorso il periodo minimo di prova, il Regio avvocato generale militare trasmetterà al presidente della Commissione per il personale della giustizia militare i rapporti informativi dei Regi avvocati militari sul servizio prestato dagli uditori, astenendosi dall'esprimere il proprio parere.

Detti rapporti devono essere redatti personalmente dai Regi avvocati militari o da chi ne fa le veci.

Gli interessati hanno facoltà di far pervenire alla Commissione tutti quei titoli che ritengono utili in proprio favore, ma la Commissione deve tener conto prevalentemente del servizo prestato presso gli uffici giudiziari.

Art. 24.

Per i magistrati ordinari aventi diritto alla dispensa dal tirocinio ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, il Ministero della guerra, prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso, di cui alla prima parte dell'art. 19 del presente decreto, inizi i suoi lavori, richiede al Ministero della giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato presso gli uffici giudiziari ordinari dai concorrenti.

In tali rapporti i rispettivi capi uffici, da cui dipendono i concorrenti, esprimono il loro parere sull'idoneità dei medesimi alle funzioni giudiziarie.

I rapporti di cui sopra non saranno richiesti allorchè si tratti di magistrati che abbiano già conseguita la nomina a vice-pretori in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, sull'ordinamento giudiziario.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Reale, nominati sostituti avvocati militari di 3ª classe e parificati secondo l'ordine di classifica della graduatoria.

Art. 25.

Il concorso per esame, di cui all'art. 14 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta di almeno tre membri scelti fra i magistrati ordinari e militari, professori delle facoltà di giurisprudenza e funzionari degli alti gradi delle cancellerie giudiziarie.

Ne fa parte, con voto consultivo, un funzionario del Ministero della guerra, che dirige le operazioni di concorso.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna materia.

Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.

Art. 26.

La Commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.

A parità di voti sono preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 21 del presente decreto.

I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, saranno con decreto Ministeriale assunti in servizio a titolo di prova con la qualifica di alunni di cancelleria e con gli assegni che saranno stabiliti con decreto Ministeriale in relazione al disposto del 2° comma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Le ulteriori norme del concorso sono stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 27.

Gli alunni di cancelleria, con decreto Ministeriale, sono destinati agli uffici giudiziari militari per compiervi il periodo di prova prescritto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Allo scadere del periodo minimo di sei mesi di prova i Regi avvocati militari trasmettono al Regio avvocato generale militare i rapporti informativi sul servizio prestato dagli alunni, esprimendo il proprio parere sull'idoneità di ciascuno di essi ai servizi di cancelleria.

Il Regio avvocato generale, senza esprimere il proprio parere, trasmetterà tali rapporti al presidente della Commissione del personale della giustizia militare chiedendo la convocazione della Commissione stessa.

La Commissione accerterà l'idoneità degli alunni a conseguire la nomina stabile all'impiego.

Gli alunni cancellieri che, a giudizio insindacabile della Commissione, non siano riconosciuti idonei, sono licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

La Commissione ha facoltà di prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova per gli alunni per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga di avere elementi sufficienti per poter emettere il proprio giudizio. In tal caso gli alunni perdono il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che ottengono la nomina stabile.

Scrutini e promozioni.

Art. 28.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina effettiva a sostituti avvocati militari di 3ª classe o parificati i magistrati militari devono essere giudicati per la dichiarazione di idoneità alle funzioni del proprio grado.

La Commissione del personale, su richiesta del Regio avvocato generale militare, emetterà la sua deliberazione sulle informazioni fornite dai capi gerarchici circa la capacità, cultura, operosità, condotta ed in genere circa l'opera del magistrato.

Il magistrato, dichiarato non idoneo, sarà dopo un anno nuovamente sottoposto a giudizio.

In caso di conferma del giudizio di inidoneità sarà dispensato dal servizio.

La disposizione del presente articolo non si applica ai magistrati nominati in seguito al concorso di cui all'art. 24 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 29.

I posti vacanti nei vari gradi e nelle varie classi dell'organico sia dei magistrati che del personale di cancelleria militare devono essere coperti entro sei mesi.

Le promozioni di classe hanno luogo per anzianità e con decreto Ministeriale.

Le promozioni di grado si effettuano con decreto Reale previo scrutinio a turno di anzianità dei funzionari compresi entro un determinato numero di posti della graduatoria, stabilito dal Ministero.

Lo scrutinio è promosso dal Regio avvocato generale militare con richiesta diretta al presidente della Commissione del personale.

Il Regio avvocato generale militare contemporaneamente invita gli interessati a far pervenire alla detta Commissione entro un termine prestabilito, i lavori giudiziari ed i titoli che ritenessero utili per lo scrutinio.

Nello scrutinio devono essere tenuti presenti a preferenza le informazioni dei capi gerarchici sull'effettivo servizio prestato ed i lavori giudiziari. Per i magistrati che appartengono al pubblico ministero si terrà particolarmente conto delle speciali attitudini alle funzioni requirenti.

Art. 30.

I magistrati aventi grado di Regio vice avvocato militare e parificati, saranno dichiarati idonei alla promozione a scelta oppure non idonei alla promozione a scelta.

Saranno promossi secondo il rispettivo turno di anzianità soltanto coloro che abbiano ottenuta la dichiarazione di idoneità.

Per gli altri gradi inferiori la classifica è la seguente:

a) impromovibile;

b) promovibile per anzianità congiunta ad operosità e diligenza;

c) promovibile a scelta.

Allorchè trattasi di promovibilità ai posti direttivi, la Commissione nell'emettere il proprio giudizio dovrà tenere specifico conto delle attitudini alle funzioni direttive.

Per i Regi vice avvocati militari e parificati che siano dichiarati non idonei alla promozione, la Commissione dovrà contemporaneamente emettere giudizio d'idoneità alle funzioni del grado che ricoprono.

Coloro che per due volte consecutive siano dichiarati non idonei alle funzioni del proprio grado, saranno collocati a riposo.

Art. 31.

Le promozioni di grado dei magistrati nei casi di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, hanno luogo nel la misura di due quinti dei posti vacanti a scelta e di tre quinti per anzianità.

Le frazioni di posto vanno a beneficio delle promozioni a scelta.

Le promozioni dei cancellieri hanno luogo per merito comparativo in conformità delle disposizioni contenute nel Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni degli impiegati dello Stato.

Art. 32.

Per i funzionari della giustizia militare ogni anno dai rispettivi capi gerarchici devono essere redatte le note caratteristiche, sulla capacità, operosità, diligenza ed in genere sull'opera prestata.

Per i magistrati aventi grado di Regio avvocato militare, dopo due anni di permanenza nel grado, la Commissione dovrà, su richiesta del Regio avvocato generale militare, emettere il proprio duplice giudizio sulla idoneità alle funzioni del grado ed a quelle del grado superiore.

Coloro i quali per due volte consecutive saranno dichiarati non idonei alle funzioni del proprio grado, saranno collocati a riposo.

Per i magistrati aventi grado di Regio sostituto avvocato generale che si mostrassero non idonei alle funzioni del proprio grado, il Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina, su motivato rapporto del Regio avvocato generale militare, ha facoltà di proporne al Consiglio dei Ministri il collocamento a riposo.

Art. 33.

Salvo quanto è disposto negli articoli 30 e 32, il funzionario sia magistrato che cancelliere, dichiarato impromovibile, deve essere sottoposto a nuovo scrutinio dopo un biennio.

Qualora la dichiarazione d'impromovibilità sia confermata il funzionario sarà collocato a riposo.

Norme disciplinari.

Art. 34.

Le disposizioni degli articoli 346, 347 e 348 del Codice penale per l'Esercito e 393, 394 e 395 del Codice penale militare marittimo, sono estese a tutti i magistrati militari ed ai funzionari delle cancellerie giudiziarie militari.

Art. 35.

Le pene disciplinari superiori alla censura non possono essere applicate senza regolare procedimento disciplinare.

Nei casi di grave mancanza il Ministro per la guerra e quello per la marina, allorchè trattasi di funzionari addetti ai tribunali militari marittimi, su parere del Regio avvocato generale militare hanno facoltà di infliggere la sospensione dalle funzioni, anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare.

Il funzionario punito di ammonimento o di censura ha facoltà di chiedere che sia aperto contro di lui procedimento disciplinare.

Art. 36.

Il Regio avvocato generale militare propone il deferimento al Consiglio di disciplina con rapporto motivato diretto al Ministro per la guerra oppure, quando trattasi di funzionari adibiti ai tribunali militari marittimi, a quello per la marina. Il rapporto deve essere corredato di tutti i documenti giustificativi.

Il Ministro per la guerra o quello per la marina, quando concordano con le conclusioni del Regio avvocato generale

militare, ordinano la convocazione del Consiglio di disciplina.

L'ordine sarà trasmesso al presidente della Commissione del personale con il rapporto ed i documenti di cui sopra.

Il Ministro, quando ritenga che non concorrano motivi sufficienti per il procedimento disciplinare, ha però facoltà di adottare quei provvedimenti disciplinari che rientrano nella propria competenza.

Art. 37.

Il funzionario sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà sia di comparire davanti alla Commissione sia di far pervenire ad essa le proprie difese scritte.

Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza assoluta di voti ed in caso di parità la deliberazione si ritiene favorevole al funzionario.

Art. 38.

La Commissione del personale della giustizia militare allorchè è costituita in Consiglio di disciplina, funziona in quanto non è diversamente stabilito, con le stesse norme di procedura dei Consigli di disciplina riguardanti gli altri funzionari dello Stato.

Quando trattasi di giudicare un funzionario di cancelleria farà parte della Commissione il segretario capo del Tribunale supremo o chi ne fa le veci, che prenderà il posto di uno dei sostituti avvocati generali designati volta per volta dal Regio avvocato generale militare.

Art. 39.

Analogamente al disposto dell'art. 63 comma *b* del R. decreto 14 novembre 1913, n. 1303, le funzioni disciplinari attribuite alla Commissione del personale della giustizia militare sono esercitate dal Consiglio dei Ministri allorchè trattasi di procedimenti a carico di magistrati aventi grado di sostituto avvocato generale militare o superiore.

Art. 40.

Il funzionario che intenda avvalersi della facoltà di richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare nei casi in cui sia stato punito di ammonimento o di censura deve rivolgerne istanza motivata diretta per via gerarchica al Ministro per la guerra od a quello per la marina.

Il capo dell'ufficio, che abbia inflitta la punizione, trasmette l'istanza per debito d'ufficio e senza esprimere alcun parere, al Regio avvocato generale militare il quale la trasmette a sua volta al Ministro esprimendo il proprio parere solo nel caso che la punizione non sia stata da lui inflitta.

Il Ministro, ove ritenga fondati i motivi esposti dal funzionario, ordina la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di disciplina ha facoltà anche di deliberare punizioni più gravi.

Commissione del personale.

Art. 41.

Al principio di ogni anno per decreto del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina, su designazione del presidente del Tribunale supremo, sarà provveduto alla nomina del giudice dello stesso Tribunale supremo destinato a far parte della Commissione del personale della giustizia militare.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un altro giudice dello stesso Tribunale supremo destinato a supplire i membri della Commssione estranei al personale della giustizia militare.

Il Regio avvocato militare di Roma fa parte della Commissone quale supplente dei membri appartenenti al personale della giustizia militare, ma non può intervenire alle sedute allorquando si tratta di giudicare funzionari a lui pari in grado.

Il Regio avvocato generale militare è vice presidente della Commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo del Tribunale supremo o da chi ne fa le veci.

Nei casi previsti dall'art. 38, capoverso, le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere più anziano del Tribunale supremo ed, in caso di mancanza, da un cancelliere del tribunale militare di Roma.

La Commissione delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il giudizio più favorevole al funzionario.

Disposizioni gnerali.

Art. 42.

In caso di promozione o di trasferimento il funzionario deve raggiungere la propria sede entro trenta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto.

Per giustificati motivi il Ministero potrà concedere una proroga.

Il Ministero ha facoltà, per ragioni di servizio, e su proposta del Regio avvocato generale militare di abbreviare i termini di cui sopra.

Art. 43.

I magistrati militari godono, compatibilmente con le esigenze del servizio, di un periodo annuale di ferie che per i magistrati dell'Avvocatura generale militare è di sessanta giorni, per i Regi avvocati militari e vice-avvocati militari e parificati è di cinquanta giorni e per i magistrati di grado inferiore e funzionari di cancelleria è di trenta giorni.

In caso di necessità di servizio i rispettivi capi gerarchici hanno facoltà di richiamare dalle ferie i propri dipendenti, salvo naturalmente il diritto nei medesimi e sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ad usufruire successivamente della rimanenza.

Il funzionario che trovandosi fuori sede è richiamato in servizio prima che scada il proprio periodo di ferie ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, se abbia usufruito meno della metà delle ferie.

Art. 44.

Il Ministero della giustizia e gli affari di culto trasmette al Ministero della guerra i fascicoli personali dei magistrati ordinari e dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che passano nei ruoli del personale della giustizia militare.

Art. 45.

Gli ufficiali del soppresso corpo di complemento della giustizia militare e quelli in servizio attivo permanente della giustizia militare devono far pervenire al Ministero della guerra, entro sei mesi dalla data del presente decreto, la domanda di cui all'art. 21 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Indipendentemente da tale domanda gli ufficiali sia in servizio attivo permanente che di complemento della giustizia militare, che abbiano ancora obblighi militari, riprenderanno il proprio rispettivo stato giuridico per quanto con-

cerne tali obblighi militari, in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, come se non avessero mai appartenuto al corpo della giustizia militare e, salvo, in ogni caso, per coloro che ne avessero diritto e ne siano riconosciuti idonei, il conseguimento delle eventuali promozioni che avrebbero ottenuto nei ruoli delle rispettive armi di provenienza.

Disposizioni transitorie.

Art. 46.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà fissata la data del trasferimento dei tribunali militari territoriali che attualmente hanno sede in località diversa da quella dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

Art. 47.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Giornale militare del bando di concorso previsto dall'art. 24 del Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, gli aspiranti devono far pervenire direttamente al Ministero della guerra le domande corredate dai documenti necessari.

Il Ministero della guerra richiederà alle autorità competenti informazioni sulla condotta morale e civile dei concorrenti.

Per gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli delle categorie in congedo delle varie armi e corpi che si trovino in servizio militare all'atto della pubblicazione del bando di concorso le informazioni di cui sopra debbono essere fornite d'urgenza dai rispettivi comandanti di corpo e capi ufficio.

Per quelli che si trovino ancora in servizio presso i tribunali militari le informazioni dovranno essere fornite dai rispettivi capi ufficio e riguardare non solo la condotta morale e civile, ma anche il grado di capacità, di cultura, di operosità e di rendimento dell'aspirante tenendo in speciale conto il servizio effettivamente prestato presso gli uffici giudiziari.

Tali informazioni devono essere redatte personalmente e di pugno del capo dell'ufficio e di chi ne fa le veci e trasmesse con la massima riservatezza.

I Regi avvocati militari hanno obbligo di fornire le maggiori informazioni di cui al precedente comma anche per i concorrenti che abbiano cessato di prestare servizio presso i tribunali militari alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 48.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo precedente nel procedere alla classifica dei concorrenti dovrà sopratutto tener conto del grado di capacità e di operosità addimostrata dai concorrenti nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, tenendo all'uopo presente il grado e la categoria che, in dipendenza di tale classifica, viene attribuito a ciascun concorrente in relazione ai posti vacanti.

A parità di merito saranno preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 21 del presente decreto.

Art. 49.

I primi classificati fino alla concorrenza dei posti disponibili saranno con decreto Reale assunti in servizio nel grado e nella classe a ciascuno di essi spettante secondo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria di concorso.

In ciascun grado e classe essi prenderanno posto dopo i funzionari di ruolo mantenuti in servizio a seguito del giudizio di idoneità di cui all'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 50.

Il bando di concorso per il reclutamento dei cancellieri giudiziari militari sarà pubblicato contemporaneamente sul Giornale militare e sul Bollettino giudiziario.

Gli aspiranti entro il termine che sarà prescritto dal bando dovranno far pervenire direttamente al Ministero della guerra le domande corredate dei documenti necessari.

Il Ministero della guerra richiederà alle autorità dalle quali i concorrenti dipendono riservate informazioni sulla loro condotta morale e civile, sulla capacità ed operosità. Per quelli che prestino od abbiano prestato servizio presso i tribunali militari saranno richieste informazioni all'Avvocatura generale militare.

Art. 51.

La Commissione esaminatrice del concorso, nel procedere alla classifica dei concorrenti, terrà sopratutto conto della capacità ed operosità dimostrata dai concorrenti stessi nell'esercizio delle funzioni di cancelliere e segretario giudiziario.

A parità di merito saranno preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 21 del presente decreto.

I primi classificati fino alla concorrenza dei posti disponibili saranno con decreto Reale assunti in servizio nel grado e nella classe a ciascuno di essi spettante secondo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria di concorso.

In ciascun grado o classe essi prenderanno posto dopo i funzionari di ruolo mantenuti in servizio in dipendenza dell'articolo 27 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 52.

Il trattamento economico spettante agli ufficiali della giustizia militare collocati a riposo in base all'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, va inteso nel senso che esso deve corrispondere agli stessi assegni di cui godono gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale e più precisamente ad una pensione definitiva di riposo liquidata in conformità dell'art. 1, lett. *a*) del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, ed inoltre alle indennità stabilite dalle susseguenti lettere *b*), *c*), *d*) dell'articolo stesso, purchè ricorrano le condizioni ivi stabilite.

Al solo effetto della liquidazione della indennità annua di cui alla predetta lettera *b*) la carica di Avvocato generale militare deve considerarsi tra quelle corrispondenti al comando di un corpo d'armata.

Art. 53.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — OVIGLIO — T. DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 120. — CASATI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2923.
Soppressione della Camera di commercio dell'Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 10 aprile 1921, n. 551, che istituì nella colonia Eritrea una Camera di commercio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio istituita col Nostro decreto 10 aprile 1921, n. 551, è soppressa.

Art. 2.

Con decreto del Governatore della Colonia saranno stabilite le norme per la liquidazione del detto Ente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 142. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2942.
Costituzione dei comuni di Ossero e di Neresine (Pola).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione di Ossero del comune di Ossero (provincia dell'Istria) e le frazioni Ustrine e Bellei del comune di Cherso, sono costituite in Comune autonomo, denominato Ossero, con capoluogo la frazione Ossero.

Neresine, capoluogo dell'attuale comune di Ossero, costituisce, insieme con le frazioni San Giacomo e Punt a Croce, il nuovo comune di Neresine, nel quale conserva la qualità di capoluogo.

Art. 2.

E' dato mandato al Governo del Re di provvedere alla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 161. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2941.
Distacco della frazione Petacciato dal comune di Guglionesi (Campobasso) e costituzione in Comune autonomo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Petacciato è distaccata dal comune di Guglionesi (Campobasso) e costituita in Comune autonomo.

Art. 2.

Il Nostro Governo provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 160. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2943.
Distacco delle frazioni di Ronchetto sul Naviglio e Lorenteggio rispettivamente dai comuni di Buccinasco e di Corsico ed aggregazione a quello di Milano.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 23 dicembre 1923, sul decreto concernente il distacco delle frazioni di Ronchetto sul Naviglio e Lorenteggio rispettivamente dai comuni di Buccinasco e di Corsico ed aggregazione a quello di Milano.

MAESTÀ,

La frazione di Lorenteggio del comune di Corsico e quella di Ronchetto sul Naviglio del comune di Buccinasco hanno raggiunto un notevole sviluppo demografico ed edilizio, avvantaggiandosi precipuamente della immediata vicinanza alla città di Milano, in cui, per ragioni di lavoro e di affari, si accentrano le attività e gli interessi delle loro popolazioni.

Tali circostanze, rendendo disagievoli i rapporti amministrativi di dette frazioni coi capoluoghi dei Comuni cui rispettivamente appartengono, hanno indotto le civiche rappresentanze di questi a proporre l'aggregazione delle frazioni medesime al comune di Milano, il quale ha aderito al progetto.

Ravvisandosi pienamente giustificata la proposta formulata d'accordo dagli Enti interessati, con l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, si provvede a darvi attuazione, riservando ai Consigli comunali di procedere alla conseguente delimitazione territoriale, da approvarsi con successivo decreto Reale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni di Ronchetto sul Naviglio e Lorenteggio sono distaccate rispettivamente dai comuni di Buccinasco e di Corsico ed aggregate a quello di Milano.

Art. 2.

Entro il termine prefisso nell'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, i Consigli comunali procederanno alla delimitazione territoriale da approvarsi con decreto Reale, al regolamento dei rapporti ed a quanto altro occorra per le modificazioni di circoscrizione di cui all'articolo precedente.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione dei predetti Comuni.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2965.

Disposizioni per la riforma dei servizi forestali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Della circoscrizione forestale.

Art. 1.

Il territorio del Regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti.

Le foreste demaniali costituite in uffici speciali, ai sensi dell'art. 24 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 188, sono considerate distretti forestali posti alla diretta dipendenza della Direzione generale delle foreste e demani.

Sono soppressi i compartimenti forestali.

Art. 2.

Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di custodia, composto di:

a) capi sorveglianti forestali;

b) sorveglianti;

c) allievi,

è costituito in sezioni e distaccamenti di sezione.

Le sedi di sezione e di distaccamento sono stabilite con decreto Ministeriale.

I gradi di maresciallo e di brigadiere forestale sono aboliti.

Art. 3.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà con suo decreto alle nuove circoscrizioni forestali, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2, con le norme di cui all'art. 25 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 188.

Art. 4.

Gli uffici di ripartimento sono retti da ispettori capi e da ispettori principali di 1ª classe; gli uffici distrettuali da ispettori principali di 1ª e 2ª classe e da ispettori.

Gli ispettori principali che non reggono un ripartimento e gli ispettori potranno risiedere nella sede del ripartimento, ove le esigenze del servizio lo consentano.

Gli ispettori principali e gli ispettori forestali addetti alle foreste risiedono normalmente nelle foreste loro affidate.

CAPO II.

Delle attribuzioni del personale del Reale corpo delle foreste.

Art. 5.

Gli ispettori superiori forestali sono addetti alla Direzione generale delle foreste e demani per la consulenza tecnica, per la direzione delle divisioni tecniche, per i servizi di vigilanza e di ispezione.

Essi possono, per l'esecuzione di leggi speciali o per esigenze di servizio, essere destinati, senza diritto ad indennità di missione, in altra residenza.

Art. 6.

Gli ispettori capi e gli ispettori principali, preposti ad un ripartimento, hanno la direzione dei servizi ed esercitano tutte le attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti in materia forestale.

Essi dànno ai dipendenti funzionari le direttive circa i servizi loro affidati, ne coordinano le iniziative, vigilano e controllano la loro opera.

Il Ministro potrà anche assegnarli ad altri uffici e conferire loro incarichi speciali.

Art. 7.

Gli ispettori principali non preposti ad un ripartimento e gli ispettori forestali esercitano tutte le funzioni tecniche ed amministrative loro affidate ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia forestale, sotto la direzione e il controllo dell'ispettore capo del ripartimento.

Art. 8.

Il personale tecnico forestale (gruppo B) coadiuva il personale tecnico superiore e presta la sua opera per tutti quegli incarichi di indole tecnica, amministrativa e contabile che gli saranno affidati.

Art. 9.

Il personale d'ordine è addetto alla Direzione generale delle foreste e demani, agli uffici di ripartimento e distrettuali, per i lavori di archivio, di copia, di contabilità, ecc.

Art. 10.

I capi sorveglianti ed i sorveglianti forestali sono adibiti al servizio di istituto stabilito dalle disposizioni vigenti.

Gli attuali graduati assumono la denominazione di capi sorveglianti.

CAPO III.

Del demanio forestale di Stato.

Art. 11.

L'Amministrazione del demanio forestale di Stato è affidata al direttore generale delle foreste e demani ed al Comitato di amministrazione dell'azienda del demanio forestale di Stato.

La composizione e le attribuzioni del predetto Comitato di amministrazione saranno determinate con successivo provvedimento.

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 12.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà entro il 31 gennaio 1924 a coordinare le vigenti disposizioni legislative in materia di servizio e di personale forestale con quelle contenute nel presente decreto e ad emanare le relative norme regolamentari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 183. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2975.

Esonero dalle tasse e sopratasse scolastiche per i cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi e per i cittadini italiani residenti in Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione contenuta nell'art. 3 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 563, è applicabile ai cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi al Regno d'Italia con le leggi 19 dicembre 1920, n. 1778, e 26 settembre 1920, n. 1322, e ai cittadini italiani residenti in Dalmazia compresa la città di Zara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 194. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2976.

Disposizioni concernenti l'Ispettorato centrale degli istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione esercita la vigilanza amministrativa, disciplinare e didattica sugli istituti medi di istruzione governativi, pareggiati e privati, sui convitti nazionali e sugli istituti di educazione e di istruzione Regi e privati, valendosi degli ispettori centrali degli istituti medi di istruzione.

E' in facoltà del Ministro di disporre ispezioni o inchieste affidandole a persone di riconosciuta competenza o di speciali attitudini per tali incarichi, o, in genere, a persona di sua fiducia.

Art. 2.

L'Ispettorato centrale, quando ne sia richiesto dal Ministro, dà pareri sui provvedimenti di ordine didattico e disciplinare. Può anche di sua iniziativa, e per mezzo della Direzione generale delle scuole medie, fare al Ministro le proposte che ritenga opportuno sull'ordinamento generale delle scuole. Può essere incaricato dal Ministro di eseguire studi o ricerche relative alla scuola media.

Art. 3.

Le autorità scolastiche preposte all'amministrazione provinciale della scuola, i presidi, gli insegnanti ed in generale tutte le persone che abbiano rapporto d'impiego o di servizio con l'Amministrazione scolastica, hanno l'obbligo di coadiuvare gli ispettori centrali e le altre persone incaricate di ispezioni o di inchieste nell'esercizio di tale incarico.

Art. 4.

Gli ispettori centrali sono nominati dal Ministro, il quale li sceglierà fra persone che abbiano la competenza, l'autorità e le attitudini richieste per tale ufficio o che appartengono ai ruoli del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Gli ispettori possono, col loro consenso o d'ufficio, essere nominati provveditori agli studi o capi d'istituto, o essere restituiti ai ruoli onde provengono, con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non ne fossero usciti, conservando *ad personam*, anche agli effetti della pensione, la eventuale differenza di stipendio.

Art. 5.

La legge 27 giugno 1912, n. 677, è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 195. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2978.

Obbligo delle Amministrazioni provinciali di fornire i locali necessari per la sede e l'archivio degli uffici di leva.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

Considerato che nell'obbligo imposto dall'art. 263 della legge comunale e provinciale alle Amministrazioni provinciali di fornire i locali per gli uffici di Prefettura e Sottoprefettura era ed è implicito l'obbligo di provvedere anche quelli per gli uffici di leva i quali, a senso del testo unico sopra citato, facevano parte integrante degli uffici di Prefettura e Sottoprefettura;

Considerato che il passaggio degli uffici di leva alle dirette dipendenze del Ministero della guerra, passaggio voluto dal R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, non toglie agli uffici stessi il loro carattere essenzialmente civile nè modifica gli scopi cui essi erano destinati;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Rimane fermo l'obbligo a carico delle Amministrazioni provinciali di fornire nel capoluogo di Provincia i locali necessari per la sede e l'archivio degli uffici di leva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 197. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2988.

Norme per la prima applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei riguardi del personale della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che approva l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 novembre 1923, n. 2758, che fissa norme per la prima applicazione del Regio decreto suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici approvati col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardanti i personali civili ed agenti subalterni del Commissariato della marina mercantile ed il personale d'ordine delle Capitanerie di porto debbonsi considerare non definitivi e potranno essere variati con decreto Reale, non oltre il 1° aprile 1924, su proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze.

La spesa complessiva derivante dai nuovi ruoli non potrà essere maggiore di quella derivante dai ruoli già approvati col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il rapporto attualmente fissato fra i posti superiori e quelli inferiori dei vari gradi in ciascuno dei ruoli in parola dalle rispettive tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non potrà, per alcuna ragione, venire aumentato, in osservanza della tassativa disposizione del 3° comma dell'art. 3 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le vacanze risultanti dalla prima applicazione delle tabelle definitive dei personali di cui all'articolo precedente, le quali saranno sostituite a quelle approvate col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si considereranno verificatesi con la data del 1° dicembre 1923.

E' abrogato l'art. 11 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2758.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 207. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2992.

Decorrenza del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1673, concernente la qualifica di 1° tenente di vascello e di 1° capitano dei corpi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1673, concernente la qualifica di 1° tenente di vascello e di 1° capitano dei corpi della Regia marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A modificazione di quanto dispone l'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1673, l'entrata in vigore del R. decreto stesso è stabilita al 1° giugno 1923, anzichè al 1° aprile dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 211. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2994.

Disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli interni, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Classificazione generale dei salariati dello Stato.

Art. 1.

I salariati che prestano la loro opera allo Stato appartengono a quattro distinte categorie:

a) operai permanenti, assunti cioè stabilmente ed inscritti a matricola;

b) operai temporanei, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro, che in nessun caso devono oltrepassare la scadenza dell'esercizio finanziario, ma rinnovabili e rescindibili;

c) operai giornalieri, assunti cioè di volta in volta per lavori determinati, di breve durata;

d) incaricati, stabili e provvisori, addetti a pubblici servizi.

Gli apprendisti appartengono esclusivamente ai salariati della categoria *b*).

Per gli operai temporanei, mutilati o invalidi di guerra o vedove ed orfani minorenni di guerra, i contratti di lavoro devono essere rinnovati alla loro scadenza, quando non ostino speciali ragioni, da riconoscersi dalla competente amministrazione centrale.

Art. 2.

I regolamenti speciali delle singole amministrazioni determinano a quale delle categorie indicate al precedente art. 1 appartengono i dipendenti salariati, uniformandone il trattamento a quello stabilito per la categoria medesima dal presente decreto.

Capi operai, sorveglianti e simili.

Art. 3.

Fra i salariati, che posseggano speciali attitudini e requisiti, vengono scelti quelli da preporre a squadre o gruppi di altri salariati, per dirigerne e sorvegliarne l'operato nell'adempimento degli incarichi o nella esecuzione dei lavori loro affidati. I salariati come sopra prescelti assumono le denominazioni di capi operai, sorveglianti o le altre stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Per gli operai permanenti e gli incaricati stabili, la nomina alle funzioni di cui al precedente comma ha carattere definitivo, salvo revoca, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, per incapacità, difetto di energia, soppressione o riduzione di servizio o per altri motivi che interessino comunque il funzionamento dei servizi.

Agli operai temporanei e giornalieri ed agli incaricati provvisori le funzioni di cui al precedente comma primo sono affidate temporaneamente per la esecuzione di determinati lavori o servizi.

Classificazione dei mestieri e delle paghe.

Numero dei salariati.

Art. 4.

La tabella *A*, annessa al presente decreto, stabilisce, per il personale operaio permanente, i gruppi di mestieri e servizi, le classi di paghe giornaliere e gli aumenti periodici delle paghe stesse.

Il numero massimo degli operai permanenti di ciascuna amministrazione, compresi quelli di cui al precedente articolo 3, e la loro ripartizione nei gruppi di mestieri e di servizi saranno determinati coi decreti Reali di cui al successivo articolo 79.

Con la stessa forma saranno approvate le successive variazioni, sia al numero che alle paghe degli operai.

E' vietato di assumere operai permanenti in più del numero stabilito per ciascun gruppo, anche se vi siano corrispondenti o maggiori vacanze nei gruppi inferiori.

Art. 5.

Il numero degli operai temporanei e giornalieri varia a seconda delle esigenze dei servizi e dei lavori, e le loro paghe sono determinate seguendo i criteri di cui al successivo articolo 16, sulla base media dei salari della piazza o della regione circostante, dall'amministrazione centrale, ovvero, nei casi in cui lo consentano i singoli regolamenti, dagli organi dirigenti responsabili, ai quali ultimi è vietato di eccedere, per qualsiasi motivo, gli assegni di fondi loro fatti, nei limiti delle disponibilità del bilancio, dalle singole amministrazioni centrali.

E' fatto obbligo ai detti dirigenti responsabili di licenziare, senza indugio, il personale eccedente il bisogno.

Art. 6.

La tabella *B* allegata al presente decreto stabilisce i gruppi, le classi di retribuzioni mensili ed i relativi aumenti periodici per gli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi.

Per gli incaricati provvisori la retribuzione è determinata di volta in volta dall'amministrazione competente, in relazione alla prestazione ad essi richiesta e con le modalità stabilite dai singoli regolamenti.

Il numero massimo degli incaricati stabili è determinato per ogni amministrazione e per ciascun servizio coi decreti Reali di cui al successivo articolo 79.

Paghe degli operai.

Art. 7.

La paga degli operai è giornaliera ed è divisa in otto quote eguali, quante cioè sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro, salvo il disposto del successivo art. 28 per i lavori a cottimo.

Essa è dovuta pei soli giorni lavorativi e quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, con le eccezioni previste dai successivi articoli 8 e 38.

Ogni ora di assenza dal lavoro per motivi indipendenti dal servizio, anche se giustificata, dà luogo alla perdita di una quota oraria della paga, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari per le assenze ingiustificate.

Ai mutilati, invalidi, vedove ed orfani minorenni di guerra è concesso il permesso di uscita dallo stabilimento, senza perdita di competenze, una volta al mese, per il tempo occorrente per la riscossione della pensione.

Art. 8.

Può corrispondersi la paga per tutti i giorni, compresi i festivi, secondo le disposizioni dei singoli regolamenti:

a) ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte degli stabilimenti militari di pena ed alle operaie di controllo o sorveglianza;

b) agli operai in genere che, per l'incarico loro affidato, prestano tutti i giorni, compresi i festivi, un servizio di semplice custodia o un'opera discontinua, anche oltre i limiti dell'orario normale e in ore notturne, come custodi di immobili, portinai, guardiani, conducenti, fontanieri, manovratori, marittimi addetti a galleggianti ed altri operai, da specificarsi nei singoli regolamenti.

Indennità temporanee di caro viveri.

Art. 9.

Le indennità temporanee di caro viveri per gli operai permanenti e per gli incaricati stabili sono quelle determinate dalle disposizioni in vigore alla data di applicazione del presente decreto, dedotta la somma di lire 780 annue, assorbita e consolidata nelle paghe di cui alla tabella *A* e nelle retribuzioni di cui alla tabella *B*.

Le indennità predette sono corrisposte, sospese o ridotte con le norme da stabilirsi nei decreti Reali di cui al successivo articolo 79.

La riduzione può essere fatta anche per quote giornaliere od orarie.

Art. 10.

Per gli operai temporanei o giornalieri le indennità di cui al precedente articolo sono corrisposte nella misura della piazza. Ove in qualche località non sia uso tener distinta nelle retribuzioni correnti la quota relativa all'aumento per caro-viveri, le retribuzioni stesse dovranno, per gli operai temporanei, scindersi in paga e indennità di caro-viveri, in relazione al trattamento fatto nelle località contigue.

Art. 11.

Nulla è innovato nei riguardi delle indennità temporanee di caro-viveri corrisposte, alla data di applicazione del presente decreto, agli incaricati provvisori addetti ai pubblici servizi.

Assunzioni.

Art. 12.

Le assunzioni dei salariati dello Stato si effettuano:

a) mediante concorso, se trattisi di operai permanenti, specializzati o comuni (gruppi II, III, IV e V della tabella *A*);

b) a scelta, se trattisi di operai temporanei e giornalieri, nonchè di incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi (gruppi I, II e IV della tabella *B*).

Art. 13.

I Regi decreti di cui al successivo art. 79 ed i regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono le eccezioni alle forme di reclutamento di cui al precedente art. 12, per speciali categorie di salariati o per determinati servizi, i requisiti necessari per l'ammissione, nonchè i titoli di precedenza, a parità di condizioni, per i mutilati, invalidi, vedove ed orfani minorenni di guerra, per i combattenti e per altre categorie di concorrenti.

Art. 14.

Indipendentemente dalla precedenza di cui all'art. 13 del presente decreto, è riservato, in ciascuna categoria di salariati, ai mutilati ed invalidi di guerra il numero di posti prescritto dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Paga di ammissione o di nomina.

Art. 15.

Gli operai permanenti comuni (gruppi III e V della tabella *A*) e gli incaricati stabili (gruppi I, II, e IV della tabella *B*) vengono assunti in servizio con la paga o la retribuzione minima.

Gli operai permanenti specializzati (gruppi II e IV della tabella *A*) possono essere assunti con una delle paghe normali superiori alla minima. Tale paga di ammissione è stabilita provvisoriamente, in relazione al mestiere o servizio, in base a prova d'arte o ad altri elementi, e viene poi fissata in modo definitivo, dopo un congruo periodo di esperimento, tenendo conto esclusivamente della capacità tecnica, delle speciali attitudini e del rendimento.

I Regi decreti di cui al successivo art. 79 stabiliranno i criteri di assegnazione della paga, all'atto della nomina, ai permanenti, capi operai, sorveglianti e simili, capi d'arte degli stabilimenti militari di pena ed alle operaie di controllo e sorveglianza (gruppi I, II e IV della tabella *A*).

All'atto della nomina, i capi incaricati stabili di cui al gruppo III della tabella *B* ricevono la retribuzione iniziale.

Art. 16.

Criteri analoghi a quelli stabiliti dal secondo comma del precedente art. 15 sono seguìti per gli operai temporanei e giornalieri, le cui paghe di ammissione devono essere contenute fra il limite minimo e quello massimo dei salari correnti sulla piazza o nella regione circostante.

Aumenti di paga.

Art. 17.

Per gli operai permanenti dei gruppi III e V della tabella *A*, gli aumenti di paga, fino a quella massima normale, hanno luogo, secondo l'ordine di progressione delle classi di paghe giornaliere stabilite dalla tabella stessa, esclusivamente per anzianità congiunta ad idoneità, dopo un periodo di permanenza in ciascuna paga, che è biennale per i primi due aumenti e triennale per i successivi. Gli aumenti per anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio o il triennio.

Per gli operai permanenti degli altri gruppi gli aumenti di paga, oltrechè per anzianità, con le norme di cui al comma precedente, possono essere conferiti a scelta, con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio di ciascun anno, dopo compiuto almeno un biennio di permanenza nella paga, limitatamente, per ogni classe di paga, al 15% degli operai che alle date predette hanno compiuto il biennio stesso.

Possono conferirsi in semestri successivi gli aumenti di paga a scelta precedentemente non concessi nel limite predetto.

Art. 18.

I regolamenti delle singole amministrazioni determinano se e per quali lavori o servizi siano consentite, nei limiti stabiliti dalla tabella *A*, paghe eccezionali per gli operai permanenti del I, II e IV gruppo, che abbiano almeno due anni di permanenza nella paga massima normale e si distinguano in modo particolare per perizia e speciali attitudini.

I regolamenti stessi determinano, altresì, le modalità per il conferimento delle indicate paghe eccezionali, nonchè il numero massimo di operai a cui queste possono essere concesse.

Art. 19.

Per gli incaricati stabili riconosciuti meritevoli, l'aumento di retribuzione ha luogo secondo l'ordine di progressione risultante dalla tabella *B*, con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo al giorno in cui compiono un quadriennio di permanenza nella propria classe.

Cambi di mestiere. Passaggi di gruppo.

Art. 20.

Sono consentiti cambi di mestiere soltanto nell'interesse del servizio.

Essi possono aver luogo in seguito ad esito favorevole di una regolare prova di arte.

Quando, per gli operai permanenti, il cambio di mestiere implichi il passaggio ad un gruppo superiore, non è consentito di effettuarlo se non in occasione di nuove ammissioni. Coloro che partecipino al relativo concorso e non riescano vincitori perdono ogni retribuzione per la durata delle prove.

Orario di lavoro. Giorni festivi.

Art. 21.

L'orario normale di lavoro degli operai è di quarantotto ore effettive settimanali, ripartite in otto ore giornaliere, escluse le domeniche.

Gl'intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodo di lavoro. E', però, compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie, senza eccezione, per tutti gli operai.

Art. 22.

Quando ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche, l'amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale. Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, o dodici per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione, o, infine, i casi in cui debbasi provvedere a lavori o servizi che possono essere eseguiti soltanto all'infuori dell'orario normale.

Art. 23.

L'amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanali. Tali riduzioni possono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

Eguale compenso può aver luogo per le feste, obbligatorie o consuetudinarie, ricorrenti nel corso della settimana.

Art. 24.

Può essere ordinato il lavoro festivo per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi in giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

Art. 25.

Gli operai dello Stato non possono rifiutarsi, senza giustificati motivi, di lavorare oltre l'orario o nei giorni festivi. Non possono neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, nè di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Art. 26.

Le disposizioni dei precedenti articoli dal 21 al 25 non si applicano agli operai di cui all'art. 8, lettera *b*), del presente decreto ed agli incaricati addetti ai pubblici servizi, i quali sono obbligati a prestare l'opera propria secondo le speciali esigenze dei servizi o dei lavori loro affidati.

Lavoro a cottimo.

Art. 27.

È consentito il lavoro a cottimo quando l'amministrazione lo giudichi conveniente nell'interesse del servizio.

La partecipazione al lavoro a cottimo non costituisce diritto per gli operai, e quindi tale sistema di lavoro può essere adottato anche per una parte sola di essi.

Art. 28.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi, nonchè i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo. Le tariffe devono essere stabilite sulla base di un guadagno presumibile non superiore al 20 % della paga ordinaria del singolo cottimista o della paga media delle squadre dei cottimisti.

Ove l'esperienza dimostri che il guadagno medio effettivo venga a superare una percentuale da stabilirsi nei regolamenti delle singole amministrazioni e che, in nessun caso, può superare il 25 %, deve procedersi alla modificazione delle tariffe.

Art. 29.

Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli incaricati addetti ai pubblici servizi, gli inservienti, i magazzinieri, gli operai di cui al precedente art. 8, lettera *b*), e gli altri che saranno specificati dai regolamenti.

Art. 30.

È fatto assoluto divieto di concedere compensi per mancato cottimo o per altri titoli analoghi.

Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Art. 31.

Per gli operai, esclusi quelli di cui all'art. 8, lettera *b*), del presente decreto, è considerato come lavoro straordinario quello prestato in ogni settimana, compresi eventualmente i giorni festivi, oltre le prescritte quarantotto ore, secondo le norme che saranno stabilite dai Regi decreti di cui al successivo articolo 79.

Art. 32.

Per gli operai di cui al precedente art. 31, è considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.

Art. 33.

Il lavoro straordinario e quello notturno sono consentiti nei soli casi d'indilazionabile necessità, a giudizio dell'amministrazione ed a condizione che non siano superate le assegnazioni di fondi fatte per ogni servizio, nei limiti delle disponibilità del bilancio.

Art. 34.

Il lavoro straordinario diurno, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, è remunerato con la paga oraria ordinaria, aumentata di una quota variabile dal 10 % al 20 %, secondo le disposizioni dei singoli regolamenti.

Art. 35.

Il lavoro notturno, ordinario o straordinario, degli operai permanenti, temporanei e giornalieri, è compensato con un aumento del 20 % sulla paga ordinaria diurna, fatta eccezione per gli operai di cui al precedente art. 8, lettera *b*), per i quali il servizio notturno è compensato secondo le norme dei singoli regolamenti.

Il lavoro festivo, quando non sia compensativo, è retribuito nella stessa misura del lavoro notturno.

Art. 36.

Per i cottimisti, i compensi del lavoro straordinario e di quello notturno e festivo sono corrisposti extra cottimo e calcolati sulla paga ordinaria.

Art. 37.

Le prestazioni di lavoro straordinario o notturno per gli incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi sono regolate dalle norme delle singole amministrazioni.

Licenze e congedi.

Art. 38.

Agli operai in servizio da almeno dodici mesi, sono concesse, compatibilmente con le esigenze dei lavori e del servizio, licenze senza perdita delle competenze, della seguente durata massima, per ciascun anno finanziario:

a) ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte degli stabilimenti militari di pena ed alle operaie di controllo o sorveglianza, di diciotto giorni lavorativi;

b) agli altri operai permanenti ed a quelli temporanei mutilati o invalidi di guerra ed alle vedove di guerra, di dieci giorni lavorativi;

c) agli altri operai temporanei, di otto giorni lavorativi.

Art. 39.

Agli operai, indipendentemente dalle licenze di cui al precedente art. 38, possono essere concesse, durante l'anno finanziario, compatibilmente con le esigenze dei lavori e del

servizio, licenze della durata massima di giorni trenta, se permanenti, e di giorni quindici, se temporanei.

In casi eccezionali, e ove non provvedano i singoli regolamenti, è riservato ai ministeri la concessione di più lunghi periodi di licenza.

Gli operai in licenza, ai sensi del presente articolo, non percepiscono alcuna competenza.

Art. 40.

Non spetta alcun compenso a coloro che, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, non usufruiscano delle licenze di cui al precedente art. 38.

Art. 41.

Non sono concesse licenze di alcun genere agli operai giornalieri.

Art. 42.

Per i congedi agli incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi dispongono i singoli regolamenti.

Sanzioni disciplinari.

Art. 43.

Agli operai possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) multa;

b) sospensione;

c) espulsione.

Art. 44.

La multa, anche pei cottimisti, è commisurata ad una o più aliquote della paga giornaliera, od anche all'intero ammontare della medesima. L'applicazione della multa non esonera dall'obbligo del lavoro.

La multa è applicata per le brevi assenze arbitrarie e per tutte le trasgressioni alle norme di lavorazione ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza degli stabilimenti, semprechè tali trasgressioni non rivestano carattere di gravità.

L'importo delle multe è versato ad uno degli istituti di previdenza o di mutuo soccorso per i salariati dello Stato.

Art. 45.

La sospensione va da un minimo di due giorni ad un massimo di giornate lavorative, che è di settantacinque, per gli operai permanenti e di trenta, per i temporanei. La sospensione importa l'esonero dal lavoro e la conseguente perdita di ogni competenza.

La sospensione è inflitta per tutte le mancanze che rivestano carattere di gravità, o per recidiva in quelle che dettero luogo all'applicazione di precedenti multe.

Art. 46.

L'espulsione è inflitta per mancanze gravissime, o per recidiva nelle mancanze già punite con la sospensione.

Essa, quando sia motivata da mancanze di carattere collettivo, importa l'esclusione per tre anni da ogni ammissione negli stabilimenti governativi.

All'operaio espulso non compete alcun indennizzo.

Nei casi più gravi può dal ministero essere inflitta la perdita parziale o totale della pensione, ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 187 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 47.

Oltre le punizioni di cui ai precedenti articoli, ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte degli stabilimenti militari di pena ed alle operaie di controllo o sorveglianza, possono applicarsi:

a) la sospensione dalle funzioni, fino a sessanta giorni;

b) la revoca dalle funzioni.

Art. 48.

Norme analoghe a quelle di cui ai precedenti articoli dal 43 al 47 sono applicabili per le punizioni degli incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi, con le modalità stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Assenze per infermità.

Art. 49.

Agli operai, esclusi i giornalieri, colpiti da malattia o da infortunio non proveniente da cause di servizio, è concesso, previ gli opportuni accertamenti, un sussidio giornaliero pari alla metà della paga, a partire dal terzo giorno di assenza. Il sussidio non può complessivamente, in ciascun esercizio finanziario, essere corrisposto per più di novanta giornate lavorative se trattisi di operai permanenti, e di trenta se trattisi di operai temporanei.

Solo in casi eccezionali e previ rigorosi accertamenti sanitari collegiali, tale sussidio può, ove trattisi di operai che abbiano almeno quindici anni di servizio, essere corrisposto per un ulteriore periodo di tempo che, insieme al precedente, non oltrepassi duecento o sessanta giornate lavorative rispettivamente per gli operai permanenti e temporanei.

Agli operai temporanei mutilati od invalidi di guerra compete lo stesso trattamento dei permanenti.

Art. 50.

Agli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 49, il sussidio d'infermità è corrisposto nella misura di metà della retribuzione e per un periodo massimo di tre mesi, estensibile fino a otto mesi nei casi eccezionali e con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Per le assenze degli incaricati provvisori dovute a infermità provvedono, ove del caso, i relativi regolamenti.

Art. 51.

I Regi decreti di cui al successivo articolo 79 ed i regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono:

a) le assenze da considerarsi comprese fra quelle dipendenti da infermità;

b) i casi in cui può essere negato il trattamento stabilito dagli articoli 49 e 50 del presente decreto, e quelli nei quali può essere prolungato, anche oltre la durata massima, per allontanamento imposto dall'amministrazione per ragioni sanitarie o in attesa di provvedimenti di quiescenza;

c) il trattamento degli operai colpiti da infermità mentre trovansi, per servizio, fuori sede.

Il prolungamento di cui alla precedente lettera *b*) non può eccedere la metà dei periodi massimi indicati nei predetti articoli 49 e 50.

Infortuni sul lavoro.

Art. 52.

Le vigenti leggi circa gl'infortuni sul lavoro si applicano a tutti gli operai, anche se permanenti.

Art. 53.

Indipendentemente dal trattamento stabilito dalle vigenti leggi sugli infortuni, agli operai permanenti colpiti da infortuni sul lavoro è corrisposto un sussidio, pari a metà della paga, per non più di novanta giorni, compresi i festivi, a partire dal giorno dell'infortunio e fino a quello della guarigione.

Art. 54.

Nel caso di inabilità permanente totale, l'operaio permanente infortunato cessa senz'altro dal servizio; nel caso di inabilità permanente parziale, dopo gli opportuni accertamenti sanitari, egli può essere mantenuto in servizio come permanente o temporaneo, qualora le sue condizioni fisiche e le norme regolamentari lo consentano.

Gli operai permanenti che, in seguito ad infortunio, cessino dal servizio o sieno mantenuti come temporanei, giusta il precedente comma, sono ammessi al trattamento di quiescenza loro eventualmente spettante.

Coloro che, dichiarati ancora idonei al servizio in qualità di permanenti, non accettino di continuare a prestarlo, possono essere assunti come temporanei, ma non acquisiscono diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 55.

Agli operai temporanei o giornalieri spetta, nei casi di infortuni sul lavoro, solo il trattamento stabilito dalle leggi sugli infortuni.

Art. 56.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono il trattamento da farsi agli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi nei casi di infortuni sul lavoro, indipendentemente da quello cui avessero diritto a termini delle leggi sugli infortuni.

Trattamento di quiescenza.

Art. 57.

Tutti i salariati dello Stato, a qualsiasi categoria appartengano, sono assoggettati, dal 1° luglio 1924, all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 58.

Coi Regi decreti di cui al successivo art. 79, il trattamento di quiescenza degli operai permanenti e degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi sarà regolato in modo uniforme per tutte le amministrazioni, integrando le pensioni corrisposte dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali con uno speciale trattamento a carico dello Stato, da stabilirsi con criteri di riduzione dell'attuale onere di bilancio. Per tale trattamento verrà prescritto un congruo contributo a carico del personale.

Art. 59.

Le attuali disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli operai permanenti e degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi resteranno in vigore fino alla data di applicazione del nuovo trattamento di cui al precedente art. 58.

Licenziamenti.

Art. 60.

Il licenziamento degli operai permanenti e temporanei e degli incaricati stabili e provvisori può aver luogo:

1° per volontà dei medesimi;

2° per servizio militare;

3° per rinvio a giudizio penale o in seguito all'esito di esso;

4° di autorità, e cioè:

a) per diminuzione di lavoro, soppressione o riduzione di servizi;

b) per assenze arbitrarie, o per prolungate assenze, anche giustificate;

c) per imperizia, insufficiente attitudine al servizio o scarso rendimento;

d) per avanzata età, o per accertata inabilità fisica.

Art. 61.

Il licenziamento volontario deve essere preceduto da un regolare preavviso scritto da parte del salariato. Ove questi si assenti senza ottemperare a tale obbligo, si procede al suo licenziamento di autorità, per assenza arbitraria.

Il preavviso deve essere dato nei termini di cui al successivo art. 64.

Il salariato che si licenzi volontariamente non ha diritto a trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Art. 62.

Il salariato che debba assumere servizio militare è obbligato a darne immediato avviso scritto, indicando se abbandona il servizio per obblighi di leva, per richiamo alle armi, ovvero per volontario arruolamento.

Il licenziamento determinato dai motivi di cui al precedente comma non può aver luogo con un'anticipazione maggiore di trenta giorni sulla data della effettiva presentazione alle armi; altrimenti viene ad ogni effetto considerato come licenziamento volontario.

Art. 63.

Il licenziamento per rinvio a giudizio penale si applica, anche prima che venga emessa la sentenza, agli operai temporanei che siano assenti da settantacinque giorni.

Il licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale si applica agli operai permanenti e temporanei che abbiano riportate condanne, passate in giudicato, non inferiori a quelle che saranno stabilite, come motivo di esclusione dalle ammissioni, dal Regio decreto di cui al successivo art. 79.

Tale licenziamento può pure applicarsi, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, con le norme dei singoli regolamenti, a coloro che siano stati assolti per insufficienza di indizi, non provata reità ed altre simili motivazioni, o che siano stati amnistiati, prima o dopo la condanna.

Art. 64.

I licenziamenti di autorità sono applicabili a qualsiasi categoria di salariati, anche se assunti a contratto, nel qual caso il provvedimento si effettua mediante rescissione del contratto medesimo.

Nei licenziamenti di autorità, quando non siano provocati da assenze arbitrarie, dev'essere dato dall'amministrazione un preavviso di almeno quindici giorni agli interessati, se operai permanenti o incaricati addetti ai pubblici servizi e di sei giorni, se operai temporanei. Nessun preavviso è prescritto per il licenziamento dei giornalieri.

Le modalità per tali licenziamenti sono stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

E' in ogni caso obbligatorio il licenziamento:

a) dei salariati che abbiano raggiunto l'età massima stabilita, o che siano stati dichiarati fisicamente inabili in modo permanente;

b) degli operai permanenti e di quelli temporanei, che siano mutilati, invalidi o vedove di guerra, rimasti assenti per il periodo di un anno, per qualsiasi motivo, anche giustificato;

c) degli operai temporanei, non mutilati, nè invalidi o vedove di guerra, che, per qualunque causa, siano stati assenti settantacinque giorni lavorativi, se assunti per un anno, o un numero proporzionale di giorni, se reclutati per un periodo più breve;

d) degli incaricati rimasti assenti dal lavoro per il periodo stabilito dai rispettivi regolamenti.

Art. 65.

L'amministrazione ha facoltà, nell'interesse del servizio, di licenziare il salariato senza preavviso o con preavviso a termine abbreviato. In tal caso spettano al salariato licenziato le competenze, come se avesse prestata l'opera sua fino alla scadenza del periodo normale stabilito per il preavviso.

Art. 66.

I salariati che omettano o ritardino il preavviso di cui all'art. 61 del presente decreto sono soggetti ad una penalità, corrispondente alle competenze che sarebbero loro spettate per il periodo di preavviso o per i giorni di ritardo. L'importo di tale penalità, agli operai permanenti ed agli incaricati addetti ai pubblici servizi, è trattenuto sulle competenze loro dovute; per gli operai temporanei la penalità si applica mediante l'incameramento totale o parziale del deposito di garanzia di cui al successivo art. 72.

L'ammontare delle penalità viene versato al l'istituto di previdenza o di mutuo soccorso previsto dal precedente articolo 44.

Art. 67.

Nessun indennizzo è dovuto pei licenziamenti volontari e per quelli dipendenti da servizio militare.

Art. 68.

Nei licenziamenti di autorità, fermo l'obbligo del prescritto preavviso:

a) non è dovuto alcun indennizzo agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori;

b) compete, ove del caso, il trattamento di quiescenza di cui all'art. 58, agli operai permanenti, salvo che siano licenziati per assenze arbitrarie;

c) si applica il trattamento stabilito dai singoli regolamenti nei riguardi degli incaricati stabili.

Trasferimenti, missioni, imbarchi, soprassoldi.

Premi di operosità, rendimento od economia.

Art. 69.

Il trattamento spettante ai salariati nei casi di missione o di trasferimento sarà determinato dai Regi decreti da emanarsi ai sensi del successivo art. 79, tenute presenti, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore alla data del presente decreto per il personale subalterno dell'amministrazione dello Stato.

Art. 70.

Coi Regi decreti di cui al successivo art. 79 saranno stabiliti i trattamenti speciali da farsi ai salariati comandati o distaccati fuori sede, ovvero imbarcati, nonchè i soprassoldi per speciali destinazioni od incarichi, per determinate ricorrenze o per lavori e servizi che si eseguiscano in disagiate condizioni.

Art. 71.

Agli operai che se ne rendano meritevoli, per particolare zelo e capacità, possono essere concessi premi di operosità e di rendimento, non eccedenti la misura di due giornate di paga ogni quindicina, esclusa l'indennità temporanea di caro-viveri. Tali premi sono corrisposti in casi assolutamente eccezionali e non possono per ragione alcuna assumere carattere di periodicità.

Con le norme dei rispettivi regolamenti, possono, inoltre, concedersi premi di economia agli operai e premi di eccezionale rendimento o di economia agli incaricati addetti ai pubblici servizi.

Depositi di garanzia.

Art. 72.

Gli operai temporanei devono costituire un deposito, pari all'importo di sei giornate di paga e di indennità temporanee di caro viveri, a garanzia degli obblighi contrattuali. Tale deposito può essere incamerato, in tutto o in parte, in caso di cessazione dal servizio:

a) a titolo di penalità, a norma del precedente art. 66;

b) per addebiti di qualsiasi natura, quante volte non vi sia, sulle competenze spettanti all'operaio, margine sufficiente per saldare gli addebiti medesimi.

Per la costituzione del deposito di garanzia, l'operaio nuovo ammesso è sottoposto, per sei quindicine successive, ad una ritenuta sulle sue competenze, pari alla sesta parte del deposito stesso.

Art. 73.

Il deposito di garanzia, previe le eventuali detrazioni di cui al precedente art. 72, è restituito all'operaio che ne abbia diritto od agli eredi, con le modalità stabilite dai singoli regolamenti.

Art. 74.

Le somme introitate nel corso di ciascun mese per la costituzione dei depositi di garanzia debbono essere versate, entro il mese successivo, in deposito fruttifero, con le modalità che saranno stabilite dai Regi decreti di cui al successivo art. 79.

Commissioni interne. Reclami.

Art. 75.

Non sono ammesse commissioni interne di operai.

Art. 76.

I reclami dei salariati devono essere presentati per la via gerarchica, secondo le norme dei singoli regolamenti.

Applicazione delle leggi di assistenza sociale.

Art. 77.

Spetta al ministero dell'economia nazionale la sorveglianza per l'applicazione delle leggi di assistenza sociale, anche ai salariati delle amministrazioni dello Stato.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 78.

Gli operai permanenti e gl'incaricati stabili in servizio al 30 giugno 1924 che risultino in eccedenza al numero da stabilirsi ai sensi dell'art. 4 del presente decreto saranno licenziati dal 1° luglio successivo.

Potranno tuttavia essere riassunti, come operai temporanei o incaricati provvisori, nei limiti delle necessità dei servizi.

Art. 79.

Entro il 30 aprile 1924, con decreti Reali, da emanarsi su proposta dei singoli ministri, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 6, 9, 13, 15, 31, 51, 58, 69, 70 e 74, nonchè quelle intese a disciplinare l'inquadramento degli operai permanenti e degli incaricati stabili nei gruppi di mestieri, servizi ed incarichi di cui alle annesse tabelle *A* e *B*. Con gli stessi decreti saranno altresì approvate le norme generali per le ammissioni e le esclusioni dalle ammissioni stesse, i licenziamenti, le riammissioni, le sanzioni disciplinari, i sussidi alle famiglie dei salariati richiamati alle armi, gli assegni alimentari alle famiglie dei salariati rinviati a giudizio, il trattamento dei militari al lavoro e, in genere, quelle ulteriori norme che saranno ritenute necessarie per l'attuazione del presente decreto.

I Regi decreti predetti stabiliranno, inoltre, lo speciale trattamento spettante agli operai ed agli incaricati che verranno licenziati ai termini del precedente art. 78.

Art. 80.

Entro il 31 maggio 1924, con decreti dei singoli ministri, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto ad uniformare, con effetto dal 1° luglio 1924, i regolamenti relativi ai salariati delle singole amministrazioni dello Stato alle disposizioni del presente decreto e di quelli previsti al precedente art. 79.

Art. 81.

Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai mutilati ed invalidi di guerra sono applicabili a quelli appartenenti alle prime sei categorie di cui alla tabella *A* annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nonchè a quelli ascritti alle ultime due categorie della tabella medesima, limitatamente, per questi ultimi, al tempo in cui percepiscono gli assegni relativi.

Art. 82.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, con la qualifica generica di « operai », si intendono designati anche i capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, le operaie e gli apprendisti, e con la qualifica generica di « incaricati », anche i capi incaricati e gl'incaricati superiori.

Art. 83.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai salariati delle nuove Provincie; non sono invece applicabili al personale salariato delle ferrovie dello Stato.

Art. 84.

Non è utile a pensione il servizio da lavorante avventizio della Regia marina, prestato posteriormente al 30 giugno 1923.

Art. 85.

E' conservata a titolo di assegno personale la differenza in più eventualmente risultante fra il trattamento economico già goduto dagli operai permanenti e dagli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi, per paga (escluso il cottimo) o retribuzione, indennità temporanee di caro-viveri e ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo ed il trattamento assegnato, per tali titoli, alla prima applicazione del presente decreto.

Il predetto assegno personale è mensile per gli incaricati e giornaliero per gli operai, e sarà assorbito dai successivi aumenti di paga e di retribuzione, comunque conseguiti. Per determinarne la misura, nei riguardi degli operai, l'importo mensile delle indennità di caro-viveri è convertito in giornaliero, dividendolo per venticinque.

Art. 86.

Le indennità stabilite dall'art. 10, lettera *b*, del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, competono, senza detrazioni o parziali restituzioni, anche agli operai che, già licenziati in applicazione del decreto stesso, siano stati o vengano posteriormente riammessi al lavoro.

Tali indennità, qualora non siano state già corrisposte alla data di pubblicazione del presente decreto, lo saranno entro trenta giorni dalla data della definitiva cessazione dal servizio.

Art. 87.

Ai capi operai ed operai borghesi a matricola già dipendenti dal ministero della guerra ed ai capi lavoranti e lavoranti borghesi già dipendenti dal ministero della marina,

licenziati in forza del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, senza diritto a pensione, e che abbiano riportato infortuni sul lavoro anteriormente al 1° luglio 1923, dai quali sia loro derivata inabilità permanente parziale, è concessa una indennità, da liquidarsi secondo le norme del testo unico di legge approvato col Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni.

L'azione per conseguire tale indennità si prescrive dopo un anno.

Pel personale di cui sopra, la revisione dell'indennità, ai termini dell'art. 13 del predetto testo unico, è ammessa esclusivamente per gli infortuni verificatisi non prima del 1° gennaio 1922.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 88.

Il Governo del Re ha facoltà di disporre, quando ne riconosca la possibilità, in seguito a miglioramento della situazione economica, la riduzione degli assegni attribuiti al personale salariato di cui al presente decreto, a cominciare da quelli corrisposti a titolo di caro-viveri.

Art. 89.

Nulla è innovato nel trattamento di quiescenza stabilito dalle disposizioni in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto per la categoria, in via di eliminazione, dei verificatori subalterni delle coltivazioni dei tabacchi.

Art. 90.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto. Sono altresì abrogati, con effetto dalla data in cui entrarono in vigore, l'art. 8 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e l'art. 1 del Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1772.

Art. 91.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1924, salve le disposizioni per le quali sia stabilita diversa decorrenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE STEFANI — THAON DI REVEL — DIAZ — GENTILE — CARNAZZA — CORBINO — DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 218. — GRANATA.

TABELLA *A*.

PAGHE GIORNALIERE DEL PERSONALE OPERAIO PERMANENTE STATALE.

GRUPPI		Classi delle paghe giornaliere				Aumenti periodici delle paghe giornaliere			
		Normali		Eccezionali		Normali		Eccezionali	
Num. d'ordine	Denominazione	minima	massima	minima	massima	num.	misura	num.	misura
		Lire	Lire	Lire	Lire		Lire		Lire
I	Capi operai, sorveglianti e simili	18.40	24.40	25.60	26.80	5 (*b*)	1.20	1 (*c*)	1.20
II	Capi d'arte degli stabilimenti militari di pena ed operai specializzati	14.40	21.60	22.80	24 —	6 (*b*)	1.20	1 (*c*)	1.20
III	Operai comuni	9.60	18 —	—	—	7 (*a*)	1.20	—	—
IV	Operaie di controllo o di sorveglianza e operaie specializzate	8.80	12.80	14 —	15.20	5 (*b*)	0.80	1 (*c*)	1.20
V	Operaie comuni	5.60	11.20	—	—	7 (*a*)	0.80	—	—

(*a*) Aumenti esclusivamente per anzianità: biennali i primi due, triennali i successivi.
(*b*) Aumenti per anzianità, come alla nota (*a*), ed a scelta, dopo almeno un biennio.
(*c*) Aumenti eccezionali, dopo un biennio almeno di permanenza nella paga minima eccezionale.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:
A. DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

RETRIBUZIONI MENSILI DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI STATALI.

GRUPPI		Classi delle retribuzioni mensili		Aumenti quadriennali delle retribuzioni mensili	
Numero d'ordine	Denominazione	minima	massima	numero	misura
		Lire	Lire		Lire
	A - Servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.				
I	Incaricati superiori	900	1,110	3	70
II	Incaricati	700	940	4	60
	B - Altri servizi pubblici.				
III	Capi incaricati	280	330	2	25
IV	Incaricati	210	270	3	20

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:
A. DE' STEFANI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3025.
Svincolo delle cauzioni degli antichi agenti governativi per la riscossione delle imposte dirette.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto riguardante lo svincolo delle cauzioni degli antichi agenti governativi per la riscossione delle imposte dirette.

SIRE,

Prima dell'emanazione della legge 20 aprile 1871, con cui fu istituito l'attuale sistema di riscossione delle imposte dirette mediante appaltatori con l'obbligo del non riscosso per riscosso, le imposte erano esatte per mezzo d'impiegati e agenti statali, che secondo i vari Stati, in cui prima era divisa l'Italia, si chiamavano esattori, percettori, agenti della riscossione, ricevitori provinciali, ricevitori circondariali o distrettuali.

Per lo svincolo delle cauzioni che detti agenti erano tenuti a prestare vi era, per ognuno degli antichi Stati cui essi appartenevano, una differente procedura che dev'essere tuttora seguita, non essendo mai stata unificata la legislazione regolante tale materia.

Tali procedure, che, eseguite tempestivamente, non avevano forse in sè niente di eccessivo e di complicato, col passar degli anni sono diventate fonte di numerosi e gravi inconvenienti recando imbarazzo agli uffici per le lunghe, difficili e qualche volta anche impossibili ricerche di atti antichi e ritardando, se non ostacolando, il legittimo desiderio degli interessati di ricuperare la libera disponibilità dei loro beni.

Nessuna ragione logica consiglia un sì lungo e difficile sistema perchè, anche se eventualmente esistesse qualche debito dei suindicati agenti verso le Amministrazioni pubbliche e gli eredi, degli antichi ricevitori, esso, per il decorso del tempo, è da ritenersi prescritto.

Provvede a semplificare la procedura per lo svincolo di dette cauzioni, senza danneggiare gli eventuali diritti di credito di Amministrazioni pubbliche e di privati che tempestivamente facciano valere le loro ragioni, lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, sui pieni poteri in materia burocratica e finanziaria;
Viste le leggi 20 aprile 1871, n. 192; 2 aprile 1882, n. 674, e i testi unici 29 giugno 1902, n. 281, e 17 ottobre 1922, numero 1401, sulla riscossione delle imposte dirette;
Ritenuto che è opportuno semplificare la procedura per lo svincolo delle cauzioni degli antichi agenti della riscossione delle imposte dirette per le gestioni anteriori all'entrata in vigore della legge 20 aprile 1871;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze, su domanda degli interessati, può autorizzare lo svincolo delle cauzioni degli antichi ricevitori provinciali, circondariali e distrettuali, degli esattori e dei percettori delle imposte dirette ed in genere di tutti gli agenti della riscossione che abbiano esercitato le loro funzioni, anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 aprile 1871, n. 192, in base ad un certificato, da rilasciarsi dall'intendente di finanza della Provincia, nella quale gli agenti suddetti esercitarono, per ultimo, le loro funzioni, contenente le seguenti indicazioni:

1° Che dagli atti dell'Intendenza non risultano crediti erariali o di altre pubbliche Amministrazioni verso gli agenti predetti;
2° Che la domanda di svincolo risulta pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della provincia, con diffida a chiunque ne abbia interesse, di opporsi allo svincolo mediante ricorso all'Intendenza entro il termine perentorio di giorni 30 e che tale termine è scaduto senza opposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 246. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2928.
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di una sede per il Regio consolato di Salonicco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto di una sede per il Regio consolato di Salonicco con una spesa complessiva di L. 660,000.
Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle conseguenti variazioni nella parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1923-24.

Art. 2.

Per tutti gli atti relativi all'esecuzione del presente decreto è data facoltà al Governo del Re di derogare dalle norme vigenti in materia di opere pubbliche e di contabilità di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 147. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2930.

Varianti all'ordinamento del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, e sue successive modificazioni, e segnatamente il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1483, all'art. 30, ove è detto « *Articolo* 39-*bis* » intendasi invece « *Articolo* 39-*ter* »; ed all'articolo 31, ove dicesi « 1° *gennaio* 1923 » intendasi « 1° *gennaio* 1924 ».

Art. 2.

Nel precitato R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1483, è aggiunto, dopo l'articolo 38, il seguente:

Articolo 38-bis. — Disposizione transitoria.

I sottufficiali della Regia marina potranno ottenere l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'entrata in vigore del presente decreto, anche se non hanno compiuto il periodo d'imbarco prescritto dall'art. 19, purchè posseggano le altre condizioni richieste, e soddisfino alle seguenti condizioni d'imbarco.

Pei sottufficiali delle categorie aiutanti, infermieri, trombettieri e marinai specialità sussistenze, non occorre periodo d'imbarco.

Per i sottufficiali della categoria furieri è richiesto complessivamente un anno d'imbarco da sottufficiale per l'avanzamento a sottotenente del corpo Reale equipaggi.

Per i sottufficiali di tutte le altre categorie sono richiesti i seguenti periodi minimi di imbarco:

da secondo capo anziano a capo di 3ª classe, tre anni complessivamente da secondo capo e secondo capo anziano; pei radiotelegrafisti, un anno;

da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe, un anno; pei radiotelegrafisti non è richiesto questo periodo d'imbarco;

da capo di 1ª classe a sottotenente del corpo Reale equipaggi, due anni ad eccezione dei radiotelegrafisti, per i quali richiesto un anno di imbarco complessivamente compiuto nei gradi di sottufficiale.

Le promozioni saranno disposte con riserva di anzianità nei riguardi dei sottufficiali più anziani che, pur possedendo le altre condizioni necessarie per l'avanzamento, non abbiano compiuto i periodi d'imbarco stabiliti dal presente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 21 luglio 1923 e, per le disposizioni di cui all'articolo 2, sino al 31 dicembre 1925. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 149 — GRANATA

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2931.

Estensione al piroscafo « Manzoni » della società « Adria » delle disposizioni contenute nell'art. 13 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, recante provvedimenti a favore delle costruzioni navali mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 13 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, è applicabile alla demolizione del piroscafo « Manzoni » di proprietà della società di navigazione « Adria » di Fiume, demolizione da effettuarsi nei cantieri della società anonima Cantieri navali del Quarnaro in Fiume, ferme restando le condizioni e lo stanziamento massimo del decreto predetto.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile ha facoltà di emanare le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 150. — GRANATA

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2967.

Modificazioni sul servizio dei conti correnti ed assegni postali (pagamento degli assegni).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917,

n. 1451, col quale fu istituito il servizio dei conti correnti ed assegni postali;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 622, approvante il regolamento di esecuzione del servizio stesso:

Visti i Regi decreti 7 gennaio 1923, n. 36; 7 gennaio 1923, n. 402; 28 gennaio 1923, n. 199, e 15 luglio 1923, n. 1693;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pagamenti tra correntisti, disposti a mezzo di banco giro postale, qualunque ne sia l'importo, sono esenti da tassa.

Art. 2.

L'importo degli assegni, tratti da un correntista a proprio favore e pagabili presso l'ufficio detentore del conto, non può eccedere il limite di L. 50,000 per giorno.

L'importo degli assegni tratti a favore di terzi non può superare giornalmente il limite di L. 10,000 per ciascun destinatario.

Nessuna limitazione esiste per le operazioni di banco giro.

Art. 3.

I correntisti che affidano alla posta titoli da riscuotere con richiesta di protesto, sono autorizzati ad aggiungere agli effetti da protestare, in luogo del vaglia, un assegno postale a favore dell'ufficio destinatario, per il rimborso delle occorrenti spese; è però dovuto all'Amministrazione l'importo della tassa che il correntista avrebbe dovuto corrispondere per il vaglia.

Art. 4.

Ogni disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 186. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2966.

Proroga del termine per l'esecuzione di lavori di limitazione del raggio di estensione delle reti telefoniche urbane governative disposto dall'art. 30 del R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, che all'art. 30 dispone doversi effettuare gradualmente ed in ogni caso nel termine di tre anni dalla data del decreto stesso, la limitazione entro il raggio di 10 km. delle estensioni delle reti telefoniche urbane governative esistenti;

Considerato che per ragioni di ordine tecnico e finanziario si ritiene opportuno rinviare di altri tre anni il termine massimo fissato per l'esecuzione dei lavori suddetti;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per l'esecuzione dei lavori di limitazione del raggio di estensione delle reti telefoniche urbane governative disposto dall'art. 30 del Nostro decreto-legge n. 44 del 25 gennaio 1921, è prorogato a tre anni dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 185. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2939.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto del terreno e per la costruzione di uno stabile da adibirsi a sede della Regia legazione a Belgrado.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1,350,000 per l'acquisto del terreno e per la costruzione di uno stabile da adibirsi a sede della Nostra Legazione a Belgrado.

Con decreto del Ministro per le finanze la predetta somma verrà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Per tutto quanto riguarda l'acquisto del terreno e la costruzione dell'edificio, è data facoltà di derogare alle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed avrà vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 158. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923.

Nomina di 59 ufficiali nel Regio corpo del genio aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 31 luglio 1923, col quale è stato istituito il Regio corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto Commissariale 16 ottobre 1923, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso bandito per 71 posti d'ufficiale nel Regio corpo del genio aeronautico;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I seguenti candidati al concorso per ufficiali del Regio corpo del genio aeronautico sono nominati al grado appresso indicato:

A colonnello:

Costanzi Giulio
Verduzio Rodolfo

A tenente colonnello:

Helbig Demetrio
Nobile Umberto
Ferrari Cristoforo
Matteuzzi Luigi

A maggiore:

Gallo Gino
Raimondi Emanuele
Pesce Ugo Delfino
Gavotti Giulio
Biffi Tullio
Vece Francesco
Antilli Cesare
Raffaelli Italo
Zonta Paolo
Longo Vito
Pistolesi Enrico
Bertozzi Olmeda Fernando
Amaturo Michele
Bruno Alfredo
Carusi Antonio
Calamani Cammillo
Barresi Riccardo
Tagliasacchi Luigi

A capitano:

Elliot Giulio
Bonessa Enrico
Leveratto Iperide
Zuccarini Manlio
Clerici Bagozzi Arturo
Vallini Mario Pietro
Tibaldi Giuseppe
Stiavelli Giuseppe
Zezi Alessandro
Della Valle Carlo
Zavattiero Enrico
Corelli Masaniello
Pitcheider Gio. Battista
Emanuele Enrico.
Boggio Gilot Aldo
Mele Dander Mario
Tarantini Raffaele
Pallavicino Cesare
Songia Roberto
Elifani Giovanni
Padulli Rinaldo
Ravazzano Giuseppe
Girardet Giorgio
Santabarbara Felice
Savini Rodolfo
Mastromatteo Vito
Marino Algeri
Piolti Tito
Guidetti Alfonso
Eleuteri Leopoldo
Bortolozzo Alberto
Viti Alessandro
Benedetti Ugo
Randaccio Efisio
Perucca Alceste

L'anzianità degli ufficiali predetti è determinata dall'ordine di elencazione nei singoli gradi.

Per gli effetti amministrativi le nomine di cui sopra avranno decorrenze dal 1° novembre 1923.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1923.

Istituzione di Regi corsi biennali di integrazione in alcune scuole Regie complementari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, che dà facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di istituire entro il corrente anno, presso le Regie scuole complementari, Regi corsi di integrazione per la preparazione all'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o al liceo scientifico;

Vedute le domande e le deliberazioni, con le quale le amministrazioni comunali di Aquila, Bagnacavallo, Eboli, Foligno, Legnago, Montevarchi, Nocera Inferiore, San Pier d'Arena, San Severo, Sarzana, Sestri Ponente, Udine, Verona e Voltri, chiedono che i predetti corsi siano istituiti presso le Regie scuole complementari esistenti nei rispettivi Comuni che si impegnano a corrispondere allo Stato il contributo annuo di L. 3000 per l'intero quadriennio 1923-27;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere a tale istituzione, dato il numero degli alunni dichiaratisi disposti a seguire i corsi integrativi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti con effetto dall'anno scolastico 1923-24, e per il quadriennio 1923-27, Regi corsi biennali d'integrazione presso le Regie scuole complementari nei comuni di Aquila, Bagnacavallo, Eboli, Foligno, Legnago, Montevarchi, Nocera Inferiore, San Pier d'Arena, San Severo, Sarzana, Sestri Ponente, Verona « Sammicheli », Voltri e Udine.

Art. 2.

I detti Comuni pagheranno annualmente allo Stato il contributo di L. 3000 per il quadriennio 1923-27.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 17 corr., in Spineda, provincia di Cremona, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 19 gennaio 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 17

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	102 84	Belgio	94 38
Londra	97 307	Olanda	8 60
Svizzera	398 08	Pesos oro	17 08
Spagna	293 50	Pesos carta	7 50
Berlino	—	New-York	23 049
Vienna	0 0325	Oro	444 738
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 92
	3 50 % » (1902)	72 545
	3.00 % lordo	49 14
	5.00 % netto	89 81

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di arte scenica e letteratura drammatica nel Regio conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di arte scenica e letteratura drammatica nel Regio conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 9500.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 29 febbraio 1924, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune, o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

1° Spiegare il carattere dei personaggi principali di un libretto d'opera, designato dalla Commissione esaminatrice un'ora prima dell'esame e rilevarne i punti salienti;

2° Mostrare con qualche esempio scelto dal candidato la differenza che passa, rispetto al modo di applicare il gesto, tra la parola parlata e la cantata;

3° Applicare l'espressione del volto e l'azione mimica a posizione e a caratteri disparati su esempi proposti dalla Commissione esaminatrice;

4° Dare prova di conoscere nella loro trama drammatica e forma musicale le opere più importanti del repertorio lirico italiano.

Sarà obbligo del candidato conoscere la musica.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 2 gennaio 1924.

Il Ministro: GENTILE.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.